



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 04/07/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2001, n. 530

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) - Annullamento della deliberazione di C.C. n. 49 del 30.06.2000 avente ad oggetto: Piano Regolatore Generale. Provvedimenti P.R.G. "Presenza d'atto Interventiva Approvazione".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

Il Comune di San Ferdinando di Puglia dotato di P.F. e R.E. vigenti, con deliberazione di CC. n. 68 del 23/10/96 ha adottato il PRG del proprio territorio; successivamente all'espletamento delle previste dall'art. 16 della L.R. n. 56/80, con nota prot. 15/68 del 6/10/1997 suddetti atti sono stati trasmessi alla Regione Puglia per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 56/80.

Con nota prot. n. 9918/1° del 16.12.1997 l'Assessore Regionale all'Urbanistica ha costituito il Comitato Urbanistico Ristretto, previsto dalla L.R. 24/94, per l'esame del PRG di cui trattasi.

Con delibera Consiliare n. 49 del 30/06/2000 l'Amministrazione Comunale di San Ferdinando di Puglia ha preso atto dell'avvenuta approvazione del PRG adottato con Delibere di C.C. n. 68/96 e n. 80 del 10/02/97 (quest'ultima concernente l'esame delle osservazioni) e ciò in forza della legge n. 136/1999.

La suddetta deliberazione risulta notificata all'Assessore Regionale all'Urbanistica con nota n. 11861 del 28/07/2000, acquisita al protocollo d'Ufficio n. 9237 del 4/09/2000.

Con delibera n. 1239 del 3.10.2000, la Giunta Regionale in ordine all'iter di formazione del P.R.G. di San Ferdinando di Puglia si è così determinata:

DI NON APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 10' - della L.R. 31/05/80 n. 56, il P.R.G. del Comune di San Ferdinando di Puglia adottato con delibere di CC n. 47 del 29/06/96 e n. 68 del 12.11.96, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 10/12/99;

DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui alla relazione-parere del Comitato Urbanistico ristretto del 10/12/99;

DI RINVIARE in relazione a quanto esposto, gli atti al Comune di San Ferdinando di Puglia per la rielaborazione del progetto di P.R.G. in parola.

Successivamente la stessa Giunta Regionale in data 30.10.2000 con atto n. 1398, in ordine alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione del P.R.G. di San Ferdinando di Puglia (delibera di C.C. n.49 del 30.06.2000), ha deliberato quanto segue:

DI RITENERE, per le motivazioni esposte in relazione, la delibera consiliare n. 49 del 30/06/2000 del Comune di San Ferdinando di Puglia non conforme alla disciplina urbanistica vigente;

DI ASSEGNARE, in forza del precedente punto, al Consiglio Comunale di San Ferdinando il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento affinché provveda autonomamente all'annullamento della deliberazione consiliare n. 49 del 30/06/2000;

DI RISERVARSI, qualora non provveda il Comune di San Ferdinando di Puglia all'adempimento sopra richiamato, con successivo provvedimento l'annullamento della deliberazione Consiliare 49 del 30/06/2000 di cui trattasi.

Quanto deliberato dalla G.R. si basa sulle seguenti considerazioni:

1. In primis, e con riferimento alle disposizioni della l.s. n. 136/99, solo con l'invio del parere della Soprintendenza Archeologica di cui alla nota comunale n. 15155 del 14.10.99 (parere erroneamente non citato nella relazione parere del C.U.R. e comunque ininfluenza, al pari del parere della Soprintendenza ai Monumenti, anch'esso parimenti erroneamente non citato ai fini delle valutazioni regionali) si è completata la documentazione afferente il P.R.G. di San Ferdinando di Puglia. Di conseguenza, l'adozione della deliberazione consiliare n. 49/2000 è avvenuta anticipatamente rispetto alla data del 14/10/2000 che rappresenta il momento del completamento della documentazione di rito afferente il P.R.G.

Le considerazioni di cui innanzi comportano in relazione all'epoca dell'adozione della delibera G.R. n. 49 del 30.6.2000, la rilevazione di una evidente illegittimità dello stesso atto consiliare, risultando adottato come già detto precedentemente alla scadenza assegnata alla Regione per il completamento dell'iter di competenza in dipendenza della regolarizzazione degli atti trasmessi dal Comune (14.10.2000) nel presupposto della applicabilità della invocata norma statale.

2. In ordine ai tempi assegnati alla Regione dall'art. 16 della l.r. n. 56/80 ai fini dell'esame e conseguente emanazione del provvedimento della GK attinenti le valutazioni del P.R.G., gli stessi tempi non sono perentori, ma ordinatori sicché la nonna regionale non prevede il silenzio assenso;

3. La norma di cui all'art. 21 della l.s. 136/99 nel prevedere la perentorietà dei termini assegnata alla Regione per l'approvazione del P.R.G., non fissa alcuna "sanzione", ovvero non prevede automaticamente la formazione del ricorso al "silenzio assenso", cioè la possibilità, da parte dei Comuni di dichiarare autonomamente l'intervenuta approvazione del P.R.G.;

4. La stessa norma dell'art. 21 della l.s. n. 136/99 non ha fissato né poteva prospettare alcuna nuova disposizione in materia di approvazione del P.R.G. da parte delle Regioni, trattandosi di materia urbanistica trasferita alle Regioni e non rientrante più come tale nelle competenze statali.

La predetta delibera G.R. n. 1398 del 30.10.2000 risulta notificata al Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia con nota prot. 12089 del 30.11.2000.

Successivamente il Comune di San Ferdinando di Puglia ha presentato al T.A.R. Puglia - sede di Bari - il ricorso n. 3508/2000 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

a) della delibera n. 1239 del 3.10.2000, notificata in data 19.10.2000, con la quale la Giunta regionale pugliese ha deciso di non approvare il P.R.G. di San Ferdinando di P.;

b) della delibera della Giunta regionale n. 1398 del 30.10.2000;

c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso il parere reso dal CUR nella seduta del 10.12.1999.

La sez. II del T.A.R. Puglia in data 11 gennaio 2001 con ordinanza n. 38/2001 ha rigettato la domanda incidentale di sospensione per le seguenti motivazioni:

"Il ricorso nelle sue due prospettazioni appare infondato; quanto alla prima dovendo nella specie farsi applicazione dell'art. 16 L.R. Puglia 56/80 - fatto salvo nella scadenza e nella modalità dall'art. 21 della L. 136/99; quanto alla seconda non risultando la censura avverso il sovradimensionamento del piano supportata da specifica documentazione probatoria."

Premesso quanto innanzi, anche ai fini di una più completa conoscenza della vicenda riguardante il P.R.G. di San Ferdinando di Puglia, e con riferimento alla delibera G.R. n. 1398 del 30.10.2000 di attivazione della procedura di annullamento della delibera consiliare n.49 del 30.06.2000 v'è da prendere atto che i termini assegnati al Comune di San Ferdinando di Puglia (30 giorni) a far data dalla notificazione della stessa determinazione regionale risultano decorsi senza che lo stesso Comune abbia provveduto autonomamente all'annullamento della predetta deliberazione C.C. n. 49/2000.

Pertanto, rilevato che la deliberazione consiliare n. 49/2000 non è conforme alla disciplina urbanistica vigente, per le motivazioni addotte nella deliberazione G.R. n. 1398/2000, si propone alla Giunta l'annullamento della deliberazione n. 49 del 30.06.2000 del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. g) della L.R. n. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione dell'atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

DI ANNULLARE, ai sensi dell'art. 50 della l.r. n.56/80 per le motivazioni esposte nella precedente delibera G.R. n. 1398 del 30.10.2000, in questa sede riconfermate, la deliberazione n.49 del 30.06.2000 del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia avente ad oggetto Piano Regolatore Generale. Provvedimenti PRG. "Presenza d'atto Interventiva Approvazione".

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di S. Ferdinando di Puglia del presente provvedimento nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. della Regione Puglia;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 - della legge 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto